

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 06/07/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37146-dopo-60-gg-aggiudicazione-non-obbligo-sottoscrizione-ma-svincolo-aggiudicatario-responsabilit-precontrattuale>

Autore: Lazzini Sonia

**dopo 60 gg aggiudicazione non obbligo sottoscrizione ma
svincolo aggiudicatario responsabilità precontrattuale**

il termine previsto dall'art.11, comma 9, del c.d. *codice degli appalti* non ha *carattere perentorio* (*Decisione numero 2671 del 28 maggio 2015 pronunciata dal Consiglio di Stato*)

Sonia Lazzini

ed il suo inutile decorso ha il solo effetto di determinare nell'aggiudicatario la facoltà (*rectius*: di far sorgere in capo ad Esso il diritto potestativo) di sciogliersi dal vincolo obbligatorio (e cioè di recedere dall'impegno) nascente dalla sua offerta, salvo l'eventuale risarcimento del danno arrecatogli (a titolo di responsabilità precontrattuale).

La tesi giuridica propugnata dalla Difesa dell'ATI controinteressata - secondo cui l'Amministrazione sanitaria aveva l'obbligo di pervenire, senza indugio e senza ritardo, alla conclusione del contratto entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione - non appare, dunque, corretta.

Né appare corretto l'uso (*rectius*: l'applicazione) che il Giudice di primo grado ha fatto di tale norma, avendola richiamata per affermare che la sospensione del procedimento (disposta dall'Amministrazione) è da considerare illegittima proprio perché 'in contrasto' con essa.

E' infatti evidente:

- che non ostante l'esistenza e l'operatività della norma in esame, la sospensione del procedimento - ed anche, come nel caso dedotto in giudizio, del sub-procedimento volto alla conclusione del contratto in seguito all'aggiudicazione - è (e resta) una vera e propria *facoltà* dell'Amministrazione, esercitabile allorquando (come nella fattispecie per cui è causa) se ne manifesti l'esigenza;

- e che, come già osservato, la norma in questione ha la funzione *non già* di *obbligare* comunque l'Amministrazione a stipulare tempestivamente il contratto a seguito dell'aggiudicazione, ma - più semplicemente - quella di 'svincolare' l'aggiudicatario dalla sua offerta

nel caso in cui l'Amministrazione decida, per ragioni legittime, di ritardare la conclusione del contratto.

N. 02671/2015REG.PROV.COLL.

N. 00326/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

(...)

DIRITTO

1. L'appello dell'Azienda Sanitaria Locale n.8 di Cagliari (ASL), è fondato.

1.1. L'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, sollevata dall'appellata ATI controinteressata, va disattesa.

L'Amministrazione sanitaria ha sottolineato di aver ancora interesse alla decisione sull'appello, non ostante abbia *ritirato in autotutela* gli atti impugnati, in quanto la sentenza di primo grado reca la condanna a suo carico al pagamento delle spese processuali.

Insiste, pertanto, nella richiesta di ottenere la pronunzia giudiziale in merito alla c.d. *soccombenza virtuale*, seppur ai limitati fini della decisione sulle predette spese.

E' pertanto evidente che l'interesse alla decisione permane.

1.2. Con il primo mezzo di gravame, l'appellante Amministrazione lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 276 del c.p.c. in combinato disposto con l'art.76, comma 4, del codice del c.p.a., deducendo:

- che alla data della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (21/26 febbraio del 2014), l'impugnato provvedimento di *sospensione* del procedimento (*recte*: del sub-procedimento) volto alla conclusione del contratto (nella specie: il provvedimento sospensivo di cui alla nota prot. PG/2014/7224 del 21.1.2014), *era già venuto meno* in quanto era stato ormai 'superato' dalle

successive determinazioni assunte dalla ASL (la quale, infatti, in data 17 febbraio 2014 aveva *riavviato* il procedimento trasmettendo all'ATI controinteressata la bozza del contratto da stipulare);
- e che tale circostanza era stata immediatamente eccepita in primo grado (al fine di far dichiarare preliminarmente l'inammissibilità del ricorso), ma che il T.A.R. adito non ne aveva tenuto conto (omettendo di pronunziarsi sull'eccezione in questione).

La doglianza merita accoglimento.

1.2.1. In data 17.2.2014 l'appellante ASL Cagliari (resistente in primo grado) trasmetteva all'ATI controinteressata la bozza (o schema) del contratto da stipulare in esito all'avvenuta aggiudicazione.

E' pertanto evidente che alla data della notificazione del ricorso da parte dell'ATI controinteressata, avvenuta il 21/26 febbraio 2014, l'efficacia del provvedimento di cui alla nota prot. PG/2014/7224 del 21.1.2014, con cui la predetta Amministrazione sanitaria aveva interinalmente sospeso la conclusione del contratto, *era già venuta meno*; e che il procedimento aveva ripreso il suo corso.

1.2.2. Né, d'altro canto, tale "riavvio procedimentale" potrebbe essere considerato un espediente puramente formale e dilatorio (che non ha comunque condotto alla stipula del contratto e che pertanto non ha sostanzialmente mutato la situazione di *stallo*).

Tale tesi non è sostenibile, essendo evidente che con la trasmissione dello schema di contratto (da sottoscrivere) la ASL aveva efficacemente manifestato l'intendimento di addivenire alla stipula del contratto, essendosi ormai definitivamente convinta che l'aggiudicataria ATI controinteressata non avrebbe esitato - dopo lo scambio di note avvenuto fra le due e la 'precisazione' di quest'ultima (che aveva dichiarato che avrebbe mantenuto i pregressi livelli occupazionale e retributivi) - ad inserire la c.d. "clausola sociale" richiamata dal Bando.

E se ciò poi non è avvenuto in quanto la ATI controinteressata si è determinata nel senso di non accettare la predetta clausola, la mancata conclusione del contratto non può di certo essere imputata (e addebitata) all'Amministrazione; e men che mai, comunque, ad un'asserita - ma in realtà non sussistente - *inerzia* di quest'ultima

1.2.3. D'altra parte, il fatto che il provvedimento di sospensione del procedimento fosse stato in qualche modo 'superato' dalla sopravvenuta trasmissione dello schema di contratto, appare *implicitamente riconosciuto* (o quantomeno *ammesso*) dalla stessa ATI controinteressata, la quale - infatti - ha ritenuto di non poter esimersi dall'impugnare (in primo grado) anche la più volte menzionata nota del 17.2.2014 (con cui - come più volte rilevato - l'Amministrazione le aveva trasmesso, in funzione di riattivazione del procedimento, lo schema di contratto da sottoscrivere).

E tale impugnativa (di quest'ultimo sopravvenuto provvedimento) non avrebbe avuto senso se veramente il procedimento fosse rimasto sospeso.

1.3. Con il secondo mezzo di gravame l'appellante ASL lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.11, commi 7 e 9, del D.Lgs. n.163 del 2006, ed eccesso di potere per inosservanza dei principi generali in materia di contratti con la PA, deducendo che *erroneamente* il TAR Sardegna ha ritenuto che il termine (di sessanta giorni) previsto dall'art.11, comma 9, del codice degli appalti (per la conclusione dei contratti a seguito di aggiudicazione) sia perentorio e che faccia sorgere l'inderogabile obbligo, a carico dell'Amministrazione, di concludere (dunque di sottoscrivere) il contratto entro e non oltre la sua scadenza.

Anche tale doglianza merita accoglimento.

1.3.1. Secondo un principio costituente ormai *jus receptum*, il termine previsto dall'art.11, comma 9, del c.d. *codice degli appalti* non ha *carattere perentorio*; ed il suo inutile decorso ha il solo effetto di determinare nell'aggiudicatario la facoltà (*rectius*: di far sorgere in capo ad Esso il diritto potestativo) di sciogliersi dal vincolo obbligatorio (e cioè di recedere dall'impegno) nascente dalla sua offerta, salvo l'eventuale risarcimento del danno arrecatogli (a titolo di responsabilità precontrattuale).

La tesi giuridica propugnata dalla Difesa dell'ATI controinteressata - secondo cui l'Amministrazione sanitaria aveva l'obbligo di pervenire, senza indugio e senza ritardo, alla conclusione del contratto entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione - non appare, dunque, corretta.

Né appare corretto l'uso (*rectius*: l'applicazione) che il Giudice di primo grado ha fatto di tale norma, avendola richiamata per affermare che la sospensione del procedimento (disposta dall'Amministrazione) è da considerare illegittima proprio perché 'in contrasto' con essa.

E' infatti evidente:

- che non ostante l'esistenza e l'operatività della norma in esame, la sospensione del procedimento - ed anche, come nel caso dedotto in giudizio, del sub-procedimento volto alla conclusione del contratto in seguito all'aggiudicazione - è (e resta) una vera e propria *facoltà* dell'Amministrazione, esercitabile allorquando (come nella fattispecie per cui è causa) se ne manifesti l'esigenza;

- e che, come già osservato, la norma in questione ha la funzione *non già* di *obbligare* comunque l'Amministrazione a stipulare tempestivamente il contratto a seguito dell'aggiudicazione, ma - più semplicemente - quella di 'svincolare' l'aggiudicatario dalla sua offerta nel caso in cui l'Amministrazione decida, per ragioni legittime, di ritardare la conclusione del contratto.

1.3.2. Per il resto, non appare revocabile in dubbio che le *ragioni* su cui si è basata la disposta sospensione del procedimento erano condivisibili e legittime.

Ed invero, la *questione ermeneutica* sorta nella fase di stipula del contratto - *id est*: se fosse obbligatorio, o meno, applicare il CCNL 'menzionato' (o, secondo un'interpretazione più rigida, 'richiamato') dal Bando - era *grave*, meritava un'*accurata ponderazione* in sede procedimentale ed andava risolta, ovviamente *con precedenza* rispetto alla predetta stipula, in maniera da soddisfare l'*interesse pubblico*.

Né, del resto, poteva essere ignorato - al riguardo - che il Bando aveva *espressamente previsto* (*rectius*: prescritto) l'inserimento della c.d. "clausola sociale" (volta a far sì che i pregressi livelli occupazionali e retributivi fossero mantenuti intatti), sicchè non appare revocabile in dubbio che vi fosse uno *specifico interesse pubblico* alla corretta applicazione della *lex specialis* della **gara**.

Ne consegue che la *sospensione del procedimento* (*rectius*: degli atti volti alla immediata conclusione del contratto) al fine di avviare un *sub-procedimento istruttorio* (o comunque ad effettuare un *supplemento istruttorio*), necessario per pervenire ad un chiarimento in ordine alla corretta interpretazione della menzionata disposizione del Bando ed eventualmente ad una soluzione concordata, ovvero - in caso negativo - ad un atto di ritiro dell'aggiudicazione, costituiva - nelle circostanze descritte - un '*rimedio*' del tutto legittimo, certamente conforme al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

1.4. Quanto fin qui osservato è sufficiente a stigmatizzare come infondate le prime due eccezioni di merito che l'appellata ATI controinteressata ha formulato, ai sensi dell'art. 101 c.p.a., mediante la *riproposizione* delle analoghe due doglianze contenute nel ricorso introduttivo.

Con esse l'appellata ha eccepito:

- che l'Amministrazione aveva l'obbligo, ai sensi dell'art.11, comma 9, del codice degli appalti, di concludere il contratto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e che pertanto illegittimamente ha sospeso il procedimento e lo ha protratto oltre tale termine;

- e che la sospensione della stipula del contratto è illegittima anche perché effettuata "sine die".

Sicché non resta che richiamare, al riguardo, quanto già osservato nel *Capo 1.2.* e nel *Capo 1.3.*

E cioè che l'intera prospettazione non regge:

- sotto un primo profilo, in quanto (come rilevato nel *Capo 1*), l'ATI controinteressata ha impugnato il provvedimento di sospensione del procedimento allorquando l'efficacia dello stesso *era ormai venuta meno* ad opera della stessa Amministrazione, la quale si era già *attivata* trasmettendo alla predetta aggiudicataria il progetto di contratto da sottoscrivere (infrangendo spontaneamente, così, la lamentata inerzia asseritamente disposta 'sine die'). Ration per cui il Giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità (per carenza d'interesse attuale) della domanda giudiziale proposta dall'ATI ricorrente (o quantomeno della specifica doglianza);

- e, sotto altro profilo, in quanto (come già osservato nel *Capo 2*) la norma invocata dall'appellata non ha affatto la funzione di 'costringere' (*rectius*: di obbligare) l'Amministrazione a concludere il contratto inderogabilmente entro il termine ivi indicato.

1.5. Non meritano accoglimento neanche le altre otto eccezioni (dalla terza alla decima) che l'appellata ATI controinteressata ha formulato, sempre ai sensi dell'art. 101 c.p.a., mediante la riproposizione delle analoghe doglianze contenute nel ricorso introduttivo.

E ciò per le ragioni che si passa ad esporre (analiticamente, pur se sinteticamente).

1.5.1. Con la terza doglianza (proposta nel ricorso introduttivo e riproposta in grado d'appello come eccezione) l'ATI appellata lamenta violazione degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n.163 del 2006 e dell'art.2 della L. n.241 del 1990, nonché eccesso di potere per violazione del Capitolato Speciale di **gara** e del principio di buona amministrazione e concorrenza, e per travisamento dei fatti e carenza di motivazione, deducendo che la competenza della A.S.L. era limitata all'adozione dei soli atti relativi alla stipula del contratto; e che pertanto quest'ultima non aveva alcun potere di sindacare atti e provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento di aggiudicazione.

L'eccezione è palesemente infondata.

Non si vede la ragione giuridica per la quale l'Amministrazione sanitaria non avrebbe avuto il potere (*rectius*: la facoltà) di esaminare il contratto prima di sottoscriverlo; e di sindacarne il contenuto ove difforme dalle prescrizioni del Bando.

Essendo evidente che tale *prudente condotta* rispondeva sia al suo interesse di 'contraente' (ove si analizzi la questione dal punto di vista civilistico), che all'interesse pubblico affidato alla sua cura (ove la si analizzi dal punto di vista del diritto amministrativo).

1.5.2. Con la quarta doglianza (proposta nel ricorso introduttivo e riproposta in grado d'appello come eccezione) l'ATI appellata lamenta violazione degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n.163 del 2006 e dell'art.2 della L. n.241 del 1990, nonché eccesso di potere per violazione del Capitolato Speciale di **gara** e del principio di buona amministrazione e concorrenza, e per travisamento dei fatti e carenza di motivazione, deducendo che in sede procedimentale Essa (ATI) aveva ben garantito l'applicazione dei

trattamenti minimi, nonché la tutela del mantenimento dei livelli occupazionali, sicché illogicamente ed immotivatamente la A.S.L. si era poi determinata nel senso di sospendere comunque la stipula del contratto e di chiedere il parere al Ministero del Lavoro.

Anche tale doglianza non merita condivisione.

Che l'ATI controinteressata non intendesse affatto applicare il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie e servizi integrati e multi-servizi" (c.d. "CCNL multi/servizi" CCNL), né - dunque - inserire nel contratto la clausola con la quale si sarebbe definitivamente impegnata a farlo, è nei fatti ed è risultato dai fatti.

E poiché l'Amministrazione perseguiva proprio l'obiettivo aborrito dall'ATI controinteressata (la quale per un verso assicurava che avrebbe mantenuto intatti i livelli occupazionali e retributivi, ma al tempo stesso rifiutava di inserire la 'clausola sociale' prevista dal Bando), non si vede come possa essere criticata la determinazione della ASL di sospendere la conclusione del contratto al fine di acquisire il parere del competente Ministero in ordine alla possibilità di accettare le condizioni offerte (*rectius*: di accordarsi sulle formule contrattuali proposte) dall'aggiudicataria.

Tale decisione ben rispondeva, infatti, all'esigenza di garantire - in conformità al principio di buon andamento dell'azione amministrativa ed in aderenza ai principi che regolano il procedimento amministrativo - l'interesse alla corretta applicazione del Bando.

1.5.3. Con la quinta e con la decima doglianza (proposte nel ricorso introduttivo e riproposte in grado d'appello come eccezioni), che possono essere trattate congiuntamente in considerazione della loro sostanziale identità argomentativa e connessione logica, l'ATI appellata lamenta violazione eccesso di potere per violazione del Capitolato Speciale di **gara** nonché per carenza di istruttoria, di presupposti e di motivazione e per "perplexità", deducendo che la trasmissione da parte dell'Ufficiale rogante dello schema di contratto si pone in insanabile contrasto con il precedente provvedimento di sospensione del procedimento (volto alla stipula del contratto).

Anche tale doglianza non è condivisibile.

Tra la decisione di *sospendere* il procedimento e la decisione di *riavviarlo* non v'è - all'evidenza - alcuna *contraddizione insanabile*.

Si è trattato, invero, di una normale evoluzione corrispondente al mutamento delle circostanze.

L'Amministrazione si è determinata nel senso di riavviare il procedimento allorché ha ritenuto che vi fossero le condizioni per pervenire alla conclusione del contratto.

Ed il fatto che il contratto non si è poi concluso non smentisce la correttezza delle determinazioni testè indicate.

1.5.4. Con la sesta doglianza (proposta nel ricorso introduttivo e riproposta in grado d'appello come eccezione) l'ATI appellata lamenta violazione degli artt.11 ed 86 e seguenti del D.Lgs. n.163 del 2006, dell'art.2 della L. n.241 del 1990, nonché eccesso di potere per violazione del Capitolato Speciale di **gara**, del principio di buona amministrazione e del giusto procedimento, nonché per travisamento dei fatti e carenza di motivazione, deducendo che illegittimamente l'Ufficiale Rogante - e dunque la stessa A.S.L. per cui conto Egli agiva - ha proceduto alla *unilaterale modifica* del precedente schema di contratto (aggiungendo con metodo autoritativo la clausola mirante ad obbligare l'aggiudicataria ad applicare il c.d. "CCNL Multiservizi").

L'eccezione non può essere condivisa.

L'Amministrazione ha inserito una clausola che era conforme (o che a suo avviso lo era) ad una precisa disposizione del Bando; e lo ha fatto per assicurare che la *lex specialis* di **gara** fosse rispettata.

La tesi secondo cui l'inserimento della clausola sarebbe avvenuta *unilateralmente e/o autoritativamente* - e dunque in violazione di pregressi accordi o di regole già stabilite - non può essere condivisa.

Partecipando alla **gara**, l'ATI appellata si era infatti già impegnata - fin *ab origine* ed in forza di una sua libera scelta - a rispettare la c.d. *lex specialis* di **gara**; e dunque, in caso di aggiudicazione in suo favore, ad inserire la c.d. "clausola sociale" nel contratto.

E l'Amministrazione non ha fatto altro che "correggere" il contratto in una parte in cui non appariva sufficientemente chiaro e doverosamente conforme ad un *regolamento di interessi già stabilito*, ormai perfezionatosi ed operante.

1.5.5. Con la settima doglianza (dedotta nel ricorso introduttivo e riproposta in grado d'appello come eccezione) l'ATI appellata lamenta violazione degli artt. 2 ed 11 del D.Lgs. n.163 del 2006 e dell'art.2 della L. n.241 del 1990, nonché eccesso di potere per violazione del Capitolato Speciale di **gara** e del principio di buona amministrazione e concorrenza, e per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, deducendo che con la proposta modifica - si riporta testualmente - "*l'A.S.L. finisce col pretendere di esercitare il potere di stabilire quale sia il contratto collettivo che un datore di lavoro deve applicare*".

L'eccezione è palesemente infondata.

L'art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla **gara** per cui è causa, prescrive che la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto impegnarsi ad assumere la forza lavoro già impiegata nello svolgimento del medesimo servizio "*secondo quanto previsto dall'art.4 del CCNL del 19.12.2007*", (*id est*: dal c.d. "*CCNL 19.12.2007 per il personale dipendente da imprese di servizi integrati e multiservizi*").

L'atteggiamento dell'ASL non è stato dettato, dunque, da una sua *scelta arbitraria* effettuata "sine titulo", ma dall'esigenza di far rispettare gli obiettivi strategici precedentemente stabiliti e trasfusi nella disciplina di **gara**, al cui rispetto - peraltro, e come già più volte rilevato - i partecipanti si erano impegnati ed obbligati.

1.5.6. Con la ottava doglianza (proposta nel ricorso introduttivo e riproposta in grado d'appello come eccezione) l'ATI appellata lamenta violazione degli artt.11 e segg. Del D.Lgs. n.163 del 2006 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, nonché incompetenza, deducendo che la A.S.L. di Cagliari - si riporta ancora testualmente - "*è assolutamente incompetente a disporre modifiche contrattuali della specie di quelle individuate nella nota pec dell'Ufficiale Rogante*";

L'eccezione non merita accoglimento.

Non v'è chi non veda come ogni Amministrazione sia competente a tutelare gli interessi affidati alla sua cura.

Nella fattispecie, l'ASL aveva delegato l'Azienda Universitaria ad espletare la **gara**, ma non anche a sottoscrivere il relativo contratto per proprio conto.

Il che significa che la ASL aveva (ed ha) inteso mantenere (ed ha mantenuto) intatto il suo potere di controllo sulla c.d. fase esecutiva dell'appalto, fase che inizia proprio con il perfezionamento del contratto e delle attività negoziali preordinate alla sottoscrizione dello stesso.

1.5.7. Con la nona doglianza (proposta nel ricorso introduttivo e riproposta in grado d'appello come eccezione) l'ATI appellata eccepisce violazione dell'art.39 del D.Lgs. n.276 del 2003 e del Capitolato Speciale di **gara**, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti e difetto di motivazione, deducendo che per il mantenimento dei livelli occupazionali (in conformità all'art.4 del c.d. "CCNL multi/servizi"), *"non vi è bisogno che si applichi uno specifico contratto collettivo, come da ultimo richiesto dall'Ufficiale Rogante"*, e che la scelta di applicare il CCNL per i proprietari di fabbricati privati - oggetto di *insindacabile scelta discrezionale* - non incide sui livelli occupazionali; sicché illegittimamente la ASL ha preteso di stabilire quale CCNL dovesse applicarsi.

L'eccezione non può essere condivisa.

Il Capitolato Speciale d'Appalto faceva espresso e specifico *riferimento* al "CCNL 19.12.2007 per il personale dipendente da imprese di servizi integrati e multiservizi" (c.d. "CCNL multi/servizi").

Il che depone per la esclusione di qualsiasi discrezionalità, da parte dell'aggiudicatario, nella scelta del CCNL da applicare.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, l'appello proposto dalla ASL n.8 di Cagliari va accolto; e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, il ricorso dell'ATI controinteressata avverso i provvedimenti impugnati va respinto.

La delicatezza delle questioni dibattute, che ha visto impegnate le parti in difese tecniche ed in operazioni ermeneutiche particolarmente analitiche, giustifica la compensazione delle spese processuali fra le parti costituite per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. III[^], accoglie l'appello dell'ASL n.8 di Cagliari; e, per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza, respinge il ricorso dell'a.t.i. controinteressata s.r.l. Servizi Fiduciari – controinteressata 2 s.r.l.

Compensa le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)